

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
DELLA PROVINCIA DI LATINA

\*\*\*

DETERMINAZIONE N. 166 DEL 12/08/2021

Oggetto: Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 e piano assunzioni per l'anno 2018:

- procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 (posti) di Livello B3 da inquadrarsi negli uffici dell'Area Amministrativa - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a favore del personale dell'Ente;

- procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 (posti) di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell'Area Amministrativa - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a favore del personale dell'Ente;

- procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 (posti ) di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell'Area Tecnica - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a favore del personale dell'Ente:

- Riforma

Procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento dell'incarico di dirigente a tempo indeterminato nell'ambito dell'Area Amministrativa presso l'Ater di Latina:

- Annullamento

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 (comma inserito dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, c.d. Riforma Brunetta e modificato dall'art 3 comma 1 del DL 80/2021), il quale prevede che *“Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le*

*aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.”*

Visto l'art. 24 del Dg.l.s 150/2009 che in tema di Progressioni di carriera stabilisce: *“1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”;*

Visto pertanto il suddetto art. 24, letto in combinato disposto con l'art. 52, comma 1 bis, nella versione novellata del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale le progressioni fra le aree avvengono tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio,
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari,
- sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area,
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Visto l'art. 28, comma 1-ter del d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art 3 comma 3 del DL 80/2021), il quale prevede, in tema di personale dirigenziale, che *“Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento*

*dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti” e ritenuto pertanto opportuno annullare la procedura concorsuale relativa ad un dirigente dell’Area amministrativa riservata al personale interno, nelle more dell’adozione da parte della Scuola Nazionale dell’Amministrazione dei bandi de quo;*

Vista la L.R. n. 30/2002;

Visto lo Statuto aziendale;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Azienda, società ed enti pubblici aderenti a Federcasa;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Federcasa (ex Cispel)” per i dirigenti delle aziende di edilizia residenziale pubblica sottoscritto da Federcasa e Federmanager;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’Attività Amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 21/4 del 3 agosto 2007, modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47/6 del 23 febbraio 2010 e successivamente modificato in attuazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20/7 del 23 gennaio 2013, con determinazione del Direttore Generale n. 49 del 02/04/2013;

Viste le Deliberazioni Commissariali n. 40 del 21/9/2018 e n. 45 del 27/12/2018 relative alla “Rimodulazione della dotazione organica, approvazione programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 e piano assunzioni per l’anno 2018”;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale del Lazio 28/6/2019 n. 433 “Preso d’atto della rimodulazione della dotazione organica e dell’approvazione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020, formulata dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina – Autorizzazione a porre in essere gli atti necessari per il reperimento di personale mediante l’espletamento delle procedure previste dalla normativa vigente”;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 46 del 28/12/2018 “Programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020 e piano assunzioni per l’anno 2018: linee di indirizzo”;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 4 del 31/10/2019 “Espletamento delle procedure concorsuali di cui al Programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2018-2020 – Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi : linee di indirizzo”;

Vista la Deliberazione Commissariale n. 26 del 27/10/2020  
“Approvazione del Regolamento delle discipline dei concorsi e delle altre  
procedure di assunzione dell’ATER di Latina”;

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 2 del 07/01/2021 di  
avvio delle procedure concorsuali;

Vista altresì la determinazione del Direttore Generale n. 23 del  
03/02/2021 di approvazione dei seguenti avvisi:

- “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 (posti) di Livello B3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area Amministrativa - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a favore del personale dell’Ente”;
- “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 (posti) di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area Tecnica - CCNL FEDERCASA-con riserva di n.1 posto a favore del personale dell’Ente”
- “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.2 (posti ) di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell’Area Amministrativa - CCNL FEDERCASA-con riserva di n.1 posto a favore del personale dell’Ente” ;
- “Procedura selettiva riservata al personale interno, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento dell’incarico di dirigente a tempo indeterminato nell’ambito dell’Area Amministrativa presso l’Ater di Latina”;

Vista la nota della UILFPL, prot. 7192 del 16.6.2021, sulla opportunità di riformare i bandi in considerazione del sopravvenuto D.L. 80 del 09.06.21;

Visti i bandi di concorso suddetti, nei quali nelle “Disposizioni finali” prevedono la facoltà insindacabile dell’Ente di modificare, prorogare, riaprire i termini di presentazione delle domande o, eventualmente, di

revocare il presente bando, di sospendere o di annullare la procedura concorsuale o di non procedere all'assunzione, a suo insindacabile giudizio, quando l'interesse pubblico lo richieda in dipendenza di sopravvenute circostanze preclusive di natura normativa, contrattuale, organizzativa o finanziaria, senza che il vincitore od altri concorrenti idonei possano per questo vantare diritti nei confronti dell'Amministrazione;

Considerato che, successivamente all'avvio delle procedure concorsuali in argomento, a fronte di rilievi pervenuti e delle modifiche normative suddette, a seguito di attenta valutazione dell'interesse pubblico, è emersa la necessità da parte dell'Azienda di acquisire pareri in merito alle procedure concorsuali suddette;

Visti i pareri legali dell'Avv Roberto Mastrofini della Fondazione Logos PA, - incaricata con propria determina n. 90 del 14/07/2020 per l'intera attività delle procedure concorsuali - in seguito alla richiesta di questa Azienda per il tramite del Consiglio di Amministrazione;

Visto in particolare il parere rilasciato il 5 luglio 2021 nel quale si scrive tra l'altro: *“l'Autotutela è definita come la “possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, ..... e, quindi, come “quell'attività discrezionale della P.A. attraverso la quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati, a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono tra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui essa mira.*

*(omissis) ... In tal senso la “modificazione” (o “riforma” in senso lato) costituisce uno dei tre possibili esiti logici, accanto alla “conferma” e alla “rimozione”, dei procedimenti aventi ad oggetto il riesame di una decisione amministrativa già adottata (cc.dd. di secondo grado).*

*(omissis) Attraverso la rimozione parziale possono essere emendate situazioni invalidanti o inopportune che attengono ad elementi scindibili ed inessenziali del provvedimento (ad esempio una clausola accessoria), ovvero parti autonome del contenuto tipico dell'atto o la sua estensione quantitativa."*

Dato atto che nella seduta del Consiglio di Amministrazione con deliberazione 8/1 del 09.07.21, alla luce del suindicato parere legale è stato stabilito di procedere ad una revoca parziale, ovvero riforma, delle procedure di livello A3, limitatamente alle riserve interne impiegatizie e dirigenziali, facendo salvi gli effetti dei bandi relativi alle candidature esterne, con possibilità di partecipazione da parte del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno, ma senza la possibilità di applicare la riserva interna;

Dato atto che nella successiva seduta del Consiglio di Amministrazione del con deliberazione 10/3 del 06.08.21, sempre alla luce del suindicato parere legale è stato stabilito di procedere ad una revoca parziale, ovvero riforma, delle procedure di livello B3, come suddetto;

Richiamata la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., *ex multis*, Cons.Stato, sez.V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez.V, 12 febbraio 2010,n.743 ;Sez.V, 28 gennaio 2010, n.363);

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca o riforma di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a

quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla modificazione per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. *ex multis* Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013 e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "*La revoca (o rifroma) del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e/o sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che le citate procedure concorsuali, sulle quali si ritiene opportuno intervenire in autotutela, non sono giunte a compimento né sono perfezionate con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale "*la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far*

*luogo alla revoca o riforma di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca (o rettifica), nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" ( Consiglio di Stato, Sez.III, Sentenza 1^ agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell'Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016);*

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere alla riforma in via di autotutela dei bandi di concorso in argomento indetti con determina n. 23 del 03/02/2021 al fine di recepire le modifiche legislative di cui al D.L. 80/2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/1 del 09 luglio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10/3 del 06 agosto 2021;

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'Ente;

#### DETERMINA

1. di procedere alla riforma, per i motivi esposti in premessa, in via di autotutela, dei bandi di concorso approvati con propria determinazione n. 23 del 03/02/2021, eliminando la riserva di n. 1 posto ivi prevista a favore del personale interno, relativamente alle procedure selettive di cui appresso:
  - n. 2 posti di Livello B3 da inquadrarsi negli uffici dell'Area Amministrativa - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a

favore del personale dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

- n. 2 posti di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell'Area Amministrativa - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a favore del personale dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
- n.2 posti di Livello A3 da inquadrarsi negli uffici dell'Area Tecnica - CCNL FEDERCASA - con riserva di n.1 posto a favore del personale dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato

2. di annullare la seguente procedura selettiva:

- n. 1 posto di dirigente, riservata al personale interno, a tempo indeterminato nell'ambito dell'Area Amministrativa presso l'Ater di Latina - CCNL per i Dirigenti Federcasa (ex Cispel);

2. di proseguire le procedure selettive pubbliche suddette per i posti di Livello A3 come di seguito indicato:

- a. eliminando il posto riservato al personale interno;
- b. facendo salve le domande già pervenute alla scadenza dei bandi di selezione pubblicati sulla G.U.R.I. n. 17 il 02 marzo 2021 e sul B.U.R.L. n. 22;
- c. potendo il personale interno, in possesso del titolo previsto dal bando per l'accesso dall'esterno, ossia il diploma di laurea, partecipare alle procedure concorsuali;

3. di proseguire le procedure selettive pubbliche suddette per i posti di Livello B3 come di seguito indicato:

- a. eliminando il posto riservato al personale interno;
- b. facendo salve le domande già pervenute alla scadenza dei bandi di selezione pubblicati sulla G.U.R.I. n. 17 il 02 marzo 2021 e sul B.U.R.L. n. 22;

- c. potendo il personale interno, in possesso del titolo previsto dal bando per l'accesso dall'esterno, ossia il diploma di laurea, partecipare alle procedure concorsuali;
4. di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet dell'Azienda [www.aterlatina.it](http://www.aterlatina.it) sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di Concorso;
5. di disporre, a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso per n. 1 posto di dirigente, riservata al personale interno, a tempo indeterminato nell'ambito dell'Area Amministrativa presso l'Ater di Latina - CCNL per i Dirigenti Federcasa (ex Cispel), e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;
6. di disporre, a favore del personale interno dell'ATER Latina che abbia presentato istanza di partecipazione ai concorsi per il Livello A3 e B3, che non abbiano i requisiti previsti per l'accesso dall'esterno e che facciano espressa istanza di rimborso, la restituzione dell'importo versato a titolo di tassa di concorso;
7. di dare atto che la spesa presunta per la pubblicità degli avvisi in argomento è stata impegnata con la determinazione n. 2 del 07.01.2021.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Paolo Ciampi)